


ROMA



S.P.Q.R.
ROMA CAPITALE



U.O. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI, PROMOZIONE SPORTIVA Disciplinare di concessione

Il giorno 22 del mese di Luglio dell'anno 2015, nella sede del Dipartimento Sport - Via Capitan Bavastro n. 94, il Comune di Roma, C.F. 02438750586, nella persona del Direttore Dott.ssa Isabella Cozza in base ai poteri conferitigli dallo Statuto del Comune di Roma ed in esecuzione della Deliberazione C.C. n. 169/1995 e della Deliberazione C.C. n. 84/1998 nonché del Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 7 novembre 2002 e ss.mm.ii., della Determinazione Dirigenziale n. 1334 del 09/06/2010 e della Determinazione Dirigenziale n. 93 del 13/02/2012, concede in uso l'impianto sportivo di proprietà comunale, sito in Roma, Viale di Tor di Quinto, 57/b alla:

FLAMINIO REAL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA Cod. Fisc. 1346231007 con sede in Roma Via Lucrezio Caro, 62 nella persona dei legali rappresentanti:

Sig. Salvatore Carbonaro nato a Roma (RM) il 14 settembre 1954 residente a Roma (RM) Via Caldonazzo n. 21 Cod. Fisc. CRBSVT 54P14 H501P e

Sig. Gian Marco Mezzasoma nato a Roma il 23 aprile 1968 residente a Roma in Via delle Benedettine n. 71 Cod. Fisc. MZZ GMR 68D23 H501K

Art. 1

Oggetto Concessione

E' espressamente pattuito che il rapporto che si instaura con il presente atto è disciplinato dalle disposizioni sulle concessioni amministrative e non potrà, in nessun caso, essere ricondotto a regime locativo.

La consistenza è quella riportata nella determinazione di concessione e definita ai sensi del successivo art. 2.

Art. 2

Verifica della consistenza

L'impianto sportivo insiste su un'area complessiva di circa 80.000 mq. di cui la parte sportiva consiste in: circa 4.000 mq. area a parcheggio, due campi di calcio per circa 15.000 mq. e n. 8 polivalenti per un totale di 6.400 mq. oltre a palazzina servizi di circa 1.400 m. , un'area da allestire con attrezzature all'aperto per circa 8.000 mq., area adibita a verde comprendente strade d'accesso e disimpegni per circa 5.800 mq.

Al termine della concessione, il concessionario è tenuto alla riconsegna dell'impianto libero da persone e cose, in perfette condizioni di manutenzione e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o di miglioria né per qualsiasi altra causa riguardante la gestione dell'impianto.

Art. 3

Durata della concessione

La concessione ha la durata di anni 33 (trentatre) a decorrere dal 23/07/2015 al 22/07/2048. Alla scadenza del sopraindicato periodo (15/07/2048) è esclusa tassativamente la proroga tacita della convenzione.

Art. 4

Canone di concessione

Il canone di concessione sarà erogato, ai sensi delle Deliberazioni C.C. nn. 169/1995 e 84/1998 sottoforma di servizio di manutenzione del verde, su aree che saranno stabilite dall'Amministrazione sentito il Municipio XV competente per territorio fino alla concorrenza di Euro 145.563,23 annuali (aggiornato all'ISTAT 2015), come previsto nell' Avviso Pubblico emanato dal Dipartimento X Politiche Ambientali con Determinazione Dirigenziale n. 812 del 21/09/2005.

La decorrenza del canone ha inizio dal 23/07/2015. In caso di mancata erogazione del servizio di manutenzione del verde, il concessionario è tenuto al versamento dell'importo corrispondente fino alla concorrenza della somma di



Euro 145.563,23 sopra indicato a titolo di canone

Il canone verrà rivalutato annualmente all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Nel caso di interventi di ristrutturazione, di potenziamento o di nuova costruzione regolarmente autorizzati da Roma Capitale, il canone non è dovuto per la durata dei lavori in relazione ed in misura corrispondente allo stato di inagibilità totale o parziale dell'impianto. In ogni caso, il canone è dovuto a partire dal mese successivo a quello previsto per la conclusione dei lavori medesimi.

Art. 5

Scomputo del canone

Con successivo atto dirigenziale, l'Amministrazione provvederà allo computo del canone previa esibizione dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio reso ex art. 325, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e delle fatture quietanzate comprovanti l'avvenuto pagamento.

Sarà cura dell'Amministrazione effettuare verifiche e controlli periodici sulle aree individuate per effettuare lo scomputo.

Art. 6

Obblighi del concessionario

Il Concessionario conformerà l'organizzazione dell'impianto sportivo al disposto della normativa in materia di sicurezza e salute introdotta con D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. In particolare, nell'ottemperare a quanto prescritto dal "Regolamento recate disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3 del D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni" introdotto dal Decreto del Ministero della Salute 15 Luglio 2003 n. 388, il concessionario integrerà le attrezzature previste per l'organizzazione di pronto soccorso di un defibrillatore idoneo per l'utilizzo in sede extra ospedaliera anche ad opera di personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nella attività di rianimazione cardio-polmonare, a norma di legge.

Il Concessionario, a pena di decadenza in caso di inosservanza, ha l'obbligo:

- 1) di gestire l'impianto per il soddisfacimento del pubblico interesse in conformità alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale e del Regolamento citato in premessa;
- 2) di gestire l'impianto rispettando le modalità e gli obiettivi indicati nei progetti di cui all'art. 7 del Regolamento stesso;
- 3) di provvedere alla manutenzione del verde delle aree esterne al perimetro dell'area assegnata -di cui al bando -che l'Amministrazione indicherà fino alla concorrenza dell'importo di Euro 145.563,23 annuali attraverso l'affidamento del servizio a cura del concessionario con procedura di evidenza pubblica a soggetti esperti del settore, fermo restando la nomina da parte dell'Amministrazione della Direzione Lavori;
- 4) di compilare, entro il 30 settembre di ogni anno, la scheda di rilevamento statistico riguardante l'andamento delle attività, la frequenza degli utenti, le iniziative svolte e i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- 5) di presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, il rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto e delle attività svolte nell'anno sportivo precedente. Tale rendiconto deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Organismo concessionario;
- 6) di vigilare sull'osservanza, da parte di tutti gli utenti dell'impianto, delle norme del Regolamento Igienico Sanitario vigente, dotandosi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per le attività consentite dalla concessione;
- 7) di consentire, in ogni momento e senza preavviso, visite ed ispezioni all'impianto da parte di funzionari dell'Amministrazione Comunale a ciò incaricati e fornire ad essi le informazioni eventualmente richieste con particolare riferimento all'andamento gestionale, al funzionamento ed alla conduzione tecnica dell'impianto, allo stato di conservazione dei beni in concessione, in relazione al quale può essere prescritta l'esecuzione di interventi manutentori ritenuti necessari;
- 8) di impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del Comune dandone avviso, senza indugio, alle Autorità competenti;
- 9) di rispondere di tutti i danni causati a ciascuna parte del complesso sportivo e relative pertinenze, a chiunque fossero imputabili;
- 10) di contrarre, con oneri a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di



- responsabilità civile verso terzi derivanti al concessionario per danni a persone od a cose in conseguenza di tutte le attività gestite con massimale minimo di Euro 1.000.000 unico per catastrofe e per danni a persone e a cose;
- 11) di rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia. Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimale minimo di Euro 1.000.000 per i danni che possano derivare al personale stesso durante l'attività di cui sopra e per i danni che il personale possa causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
 - 12) della conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte di un responsabile d'impianto. Devono, inoltre, essere comunicati al Comune i nominativi dei tecnici-sportivi, degli addetti all'impianto del sopraindicato responsabile, i quali devono partecipare agli eventuali corsi di aggiornamento curati dall'Amministrazione Comunale ritenuti obbligatori;
 - 13) di provvedere all'adeguamento delle strutture alla normativa vigente con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche nonché di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti a cura e spese del concessionario senza che questi possa nulla pretendere dall'Amministrazione, ritenendosi eventuali migliorie o addizioni acquisite al patrimonio comunale senza diritto ad alcun indennizzo;
 - 14) dell'intestazione a proprio nome dei contratti per la fornitura di energia elettrica, telefono, acqua e prodotti per il riscaldamento;
 - 15) del pagamento di tutte le imposte, tasse e assicurazioni relativi all'impianto in concessione;
 - 16) di mettere l'impianto a disposizione gratuita per manifestazioni sportive promosse o gestite dall'Amministrazione Comunale fino ad un massimo di 12 giornate per anno, la cui data deve essere concordata nel rispetto delle attività già programmate e confermata almeno 45 giorni prima dell'effettivo svolgimento. L'impegno può essere mutato in una disponibilità almeno equivalente;
 - 17) di pagare tutte le spese di collaudo degli impianti realizzati ovvero degli interventi di potenziamento e miglioria secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento;
 - 18) di pagare i diritti di istruttoria secondo quanto disposto dall'Amministrazione comunale;
 - 19) di esporre all'esterno apposite tabelle indicanti la proprietà "S.P.Q.R. ROMA CAPITALE - IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO" secondo i modelli forniti dall'Ufficio Promozione Sportiva e Gestione Impianti nonché le tariffe praticate all'utenza per ogni singola disciplina o attività. Su tutto il materiale pubblicitario prodotto, inoltre, deve comparire la scritta "ROMA CAPITALE - IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO". Il concessionario deve, altresì, rendere disponibile l'impianto per progetti di sponsorizzazione posti in essere dall'Amministrazione comunale ed i cui proventi siano ripartiti tra l'Amministrazione stessa ed il concessionario. I contratti di sponsorizzazione stipulati direttamente dal concessionario medesimo devono avvenire nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni già approvati dall'Amministrazione Comunale ed essere a questa segnalati entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Il Concessionario può gestire con idonee strutture il "servizio ristoro" osservando quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge in materia e previa autorizzazione da parte del Comune. In occasione di manifestazioni non a carattere sportivo organizzate all'interno dell'impianto sportivo, che dovranno comunque essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale, il Concessionario deve osservare, e far osservare, il limite massimo delle persone ammissibili nello stesso stabilito dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
 - 20) di applicare, nella fascia oraria riservata al Municipio competente per territorio, alle scuole ed all'Associazionismo, le tariffe a carico dell'utenza e di utilizzo degli impianti da parte di terzi stabilite dall'Amministrazione Comunale;
 - 21) di gestire l'impianto nel rispetto dei criteri di ripartizione delle fasce di utilizzo stabiliti dall'Amministrazione Comunale per garantire i programmi dell'attività scolastica e di quella sportiva di base e dei relativi programmi gestionali definiti con l'Amministrazione Comunale ed in particolare:
 - a. nelle fasce orarie antimeridiane dei giorni feriali l'impianto deve essere reso disponibile per lo svolgimento di attività programmate con le scuole del territorio entro il mese di giugno dell'anno sportivo precedente. Per tali attività il Concessionario deve applicare le tariffe definite dall'Amministrazione comunale d'intesa con l'Autorità scolastica. In mancanza di richieste da parte dei citati Organismi, il concessionario favorisce l'attività di soggetti portatori di handicap o di altre particolari categorie di utenti curando di pubblicizzare tali servizi in collaborazione con



- il Municipio competente per territorio. Qualora le fasce orarie antimeridiane non fossero pienamente utilizzate per lo svolgimento delle attività di cui sopra, il Concessionario può promuovere altre attività di carattere promozionale od agonistico;
- b. nelle fasce orarie pomeridiane deve essere favorita l'attività promozionale di base;
 - c. nel caso di utilizzo dell'impianto per attività agonistica da parte di Società, che ne facciano richiesta al Concessionario devono essere applicate le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale sia da parte del Concessionario sia da parte dei terzi nei confronti dell'utenza.

Art. 7 Cauzione

Il Concessionario, al momento della firma del presente disciplinare, ha l'obbligo di versare una somma pari a tre mensilità del corrispettivo annuo, pari ad Euro 36.390,80 previsto stabilito a titolo di cauzione infruttifera o, in alternativa, produrre fideiussione bancaria o assicurativa per la somma equivalente. La cauzione verrà restituita alla scadenza della concessione.

Art. 8 Divieto di sub concessione

E' fatto assoluto divieto di sub concedere, far gestire a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare la destinazione d'uso pena la revoca della concessione, salvo quanto stabilito al secondo comma del presente articolo e dall'art. 14 lettera B punto 2.c del Regolamento.

Il Concessionario può affidare la gestione di singole attività sportive programmate nell'impianto ad altro soggetto giuridico, ferma restando la sua piena responsabilità nei confronti dell'Amministrazione comunale, alle seguenti condizioni:

- che il soggetto sia in possesso dei necessari requisiti professionali;
- che il soggetto non sia affidatario di altro impianto sportivo comunale;
- che l'affidamento della gestione delle singole attività venga preventivamente comunicata all'Amministrazione comunale e da questa approvata.

L'utilizzo temporaneo dell'impianto per finalità diverse da quelle previste nel programma di gestione deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.

Art. 9 Utilizzazione degli impianti

L'Amministrazione Comunale può, su richiesta dei Concessionari degli impianti sportivi polifunzionali, autorizzare la gestione di attività ricreative e socioculturali, aperte al pubblico, diverse da quella sportiva la quale deve, comunque, essere prevalente. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto delle normative urbanistiche, della normativa in materia di prevenzione incendi e dei regolamenti edilizi vigenti.

Le Associazioni sportive, titolari di concessioni aventi ad oggetto la gestione di impianti sportivi di proprietà comunali, qualora acquisiscano la forma giuridica della società sportiva a scopo dilettantistico, con i requisiti previsti dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, attraverso il processo di trasformazione previsto dall'art. 2500 *octies* del codice civile, comunicano all'Amministrazione Comunale l'avvenuta trasformazione entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla redazione del relativo atto notarile. L'inadempimento al suddetto obbligo comporta la revoca della concessione rilasciata.

Inoltre, deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale ogni eventuale ingresso di nuovi soci o passaggio di quote a nuovi soci entro lo stesso termine di cui al comma precedente affinché l'Amministrazione medesima possa esprimere o meno il proprio gradimento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Art. 10 Rinuncia alla concessione

Il concessionario può rinunciare alla concessione per gravi e comprovati motivi facendone richiesta all'Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale revoca ha effetto non prima di 90 giorni dal ricevimento da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'impianto dovrà essere riconsegnato in perfetto stato di agibilità. Per il risarcimento di eventuali danni verificati da



apposita Commissione alla presenza del concessionario, l'Amministrazione Comunale potrà valersi della cauzione di cui all'art. 15 del Regolamento.

Art. 11

Revoca della concessione

La concessione è sottoposta a revoca – previa diffida a rimuovere entro 30 giorni le inadempienze contestate – per uso improprio dei beni, mutamento degli scopi sociali, violazione delle prescrizioni del presente Regolamento o del disciplinare di concessione o, infine, mancato pagamento di tre rate consecutive di canone.

Costituisce, altresì, causa di revoca l'eventuale realizzazione di lavori senza le preventive autorizzazioni, fatti salvi gli interventi relativi al buon funzionamento dell'impianto che non abbia modificato la tipologia e la cubatura originarie e di cui sia stata richiesta autorizzazione all'Amministrazione Comunale.

Qualora l'Amministrazione Comunale abbia necessità, per motivi di pubblico interesse, di rientrare nel possesso del bene oggetto della concessione può procedere alla revoca della concessione stessa.

Art. 12

Operatori impiegati

Per la gestione dell'impianto verranno impiegati gli operatori distinti per qualifica e indicati successivamente all'avvio delle attività.

Ogni eventuale variazione di nominativo deve essere tempestivamente segnalato all'Ufficio.

Art. 13

Oneri fiscali

La presente Concessione viene redatta in triplice copia di cui una per ciascuna delle parti contraenti ed una per l'Ufficio del Registro ai fini della registrazione iniziale ed annuale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario.

Art 14

Allegati

Sono parte integrante del presente disciplinare :

All. 1 Accettazione Protocollo Integrità

All. 2 Dichiarazioni Sostitutive dell'atto di notorietà (n. 2)

Art 15

Atto d'obbligo

Con atto d'obbligo prot n. 5735 del 22/07/2015 il Sig. Salvatore Carbonaro nato a Roma (RM) il 14 settembre 1954 residente a Roma (RM) Via Caldonazzo n. 21 Cod. Fisc. CRBSVT 54P14 H501P e il Sig. Gian Marco Mezzasoma nato a Roma il 23 aprile 1968 residente a Roma in Via delle Benedettine n. 71 Cod. Fisc. MZZ GMR 68D23 H501K in qualità di legali rappresentanti della FLAMINIO REAL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA Cod. Fisc. 1346231007 con sede in Roma Via Lucrezio Caro, 62 si obbligano a presentare alla data del 3/08/2015 fidejussione bancaria o assicurativa per la somma di Euro 36.390,80 versamento della somma di Euro 36.390,80 prevista a titolo di cauzione. Infruttifera .pena la decadenza della concessione

Per

FLAMINIO REAL SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Salvatore Carbonaro

Per

FLAMINIO REAL SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Gian Marco Mezzasoma

Gian Marco Mezzasoma

Per

ROMA CAPITALE

Il Direttore

Dott. Issa Isabella Cozza

ROMA



ROMA CAPITALE Dipartimento Sport e Qualità della Vita
22 LUG. 2015
EA Prot. n. <u>5736</u>

ALL. N. 1

PROTOCOLLO DI INTEGRITA' DI ROMA CAPITALE (approvato con D.G.C. del 27/02/2015)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA' RESA EX DPR N 445/2000 e s.m.i.

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:
 - 1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - 1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;
 - 1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - 1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 - e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
 - 1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
 - 1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
 - 1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
 - 1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
 - 1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub affidamenti relativi alle seguenti categorie:

- A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- C. fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- D. guardiania dei cantieri.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Obblighi dell'Amministrazione appaltante

1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del codice di comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013).

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:



a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs.163/06.

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Si richiamano, altresì, le disposizioni della Direttiva di Giunta in materia di appalti e contratti approvata in data 20/01/2015.

Per	Per	Per
FLAMINIO REAL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA <i>Salvatore Corbando</i>	FLAMINIO REAL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA <i>Gian Marco Mezzasoma</i>	ROMA CAPITALE Il Direttore <i>Dott. ssa Isabella Cozza</i>

ROMA



Dipartimento Sport e Qualità della Vita
Direzione

ROMA CAPITALE Dipartimento Sport e Qualità della Vita
22 LUG. 2015
EA Prot. n. 5736

ALL. N. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'(art.47 D.P.R.445/200)

Il sottoscritto Salvatore Carbonaro nato a Roma il 14 Settembre 1954 e residente a Roma via Caldonazzo n.21, Amministratore della Società Flaminio Real Società Sportiva Dilettantistica a.r.l. C.F. 13462131007 P.IVA13462131007 con Sede Legale in via Lucrezio Caro n. 62 00193 Roma (RM) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità,

di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma **16-ter dell'art.53 del Dlgs. 165/2001 e s.m.i.**, il quale così recita: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.


Per
FLAMINIO REAL SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
Salvatore Carbonaro

ROMA



Dipartimento Sport e Qualità della Vita
Direzione

ALL. N. 2



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art.47 D.P.R.445/200)

Il sottoscritto Gianmarco Mezzasoma nato a Roma il 23 Aprile 1968 e residente a Roma via Delle Benedettine n.71, Amministratore della Società Flaminio Real Società Sportiva Dilettantistica a.r.l. C.F. 13462131007 P.IVA13462131007 con Sede Legale in via Lucrezio Caro n. 62 00193 Roma (RM) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità,

di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma **16-ter dell'art.53 del Dlgs. 165/2001 e s.m.i.**, il quale così recita: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

**FLAMINIO REAL SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

Gian Marco Mezzasoma

Gian Marco Mezzasoma